

Avv. MARCELLO ANGELO DI IORIO
Via Piero Gobetti 8 - 65121 Pescara (PE)
Tel. 085.4211643 – Cell. 339.6178709
avvmarcelloangelodiiorio@puntopec.it
Cod. Fisc. DRI MCL 70D01 F777L

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sezione IV - sede di ROMA

RICORSO per MOTIVI AGGIUNTI al giudizio n.R.R. 6502/2024 con istanza di notificazione per pubblici proclami

SPAGNOLO FRANCESCA, codice fiscale SPGFNC66B57D122S, nata a CROTONE (KR), il 17/02/1966, residente in PARMA (PR), rapp.ta e difesa dall'Avv. Di Iorio Marcello Angelo (Cod. Fisc. DRIMCL70D01F777L), ele.te dom.ta presso lo studio in Pescara, alla Via Piero Gobetti 8, giusta procura contenuta nel fascicolo di parte, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito al n.fax 085.4211643 e indirizzo P.E.C. avvmarcelloangelodiiorio@puntopec.it,

Ricorrente;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t. rapp.to e difeso come per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e dom.to presso la sede di Roma (RM), indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Amministrazione resistente;

nonché, quale individuato controinteressato,

SAVERIA RITA ASSALVE, elettivamente domiciliata in Via Marco Polo 14, Muro Leccese (LE), con notifica PEC al seguente indirizzo: saverita.assalve@pec.it; (per come indicata nel ricorso introduttivo) e di coloro i quali sono inseriti nella “Graduatoria Generale Nazionale” la cui necessaria notifica è rinnovata in questa sede con richiesta di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione da valersi quale “notifica per pubblico proclama” stante l'elevato ed imprecisato numero di candidati coinvolti;

Controinteressato

“PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:

1. Dell'Avviso prot. n. 64933 del 07.05.2024 e del relativo allegato con il quale il

Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco dei candidati che hanno partecipato alla prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. n.107 del 08.06.2023, nella parte lesiva per parte ricorrente, il cui nominativo è ivi inserito con esito "Non superata";

- 2. Del successivo Avviso prot. n. 76336 del 29.05.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco rettificato dei candidati che hanno partecipato alla prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023, nella parte lesiva per parte ricorrente, il cui nominativo è ivi inserito con esito "Non superata";*
- 3. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha decretato il mancato superamento della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023, sostenuta da parte ricorrente in data 06.05.2024;*
- 4. Della comunicazione di esito negativo della prova scritta di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023, resa nota sulla piattaforma Formez - Concorsi smart, nella parte in cui è stato attribuito a parte ricorrente **il punteggio complessivo pari a 5,8 (58/100)**;*
- 5. Dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'espletamento della prova scritta di cui al D.M. n. 107/2023, in quanto viziati poiché non conformi ai quadri di riferimento e alle aree tematiche previste;*
- 6. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente.*

Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale di cui all'art. 9 del concorso riservato di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023, che verrà pubblicata all'esito della prova finale del corso intensivo di formazione di cui all'art. 8."

per i quali il ricorrente ha già proposto ricorso amministrativo rubricato al n.6498/2024 e dunque, in considerazione della pubblicazione di atti / provvedimenti successivi a quelli già impugnati ed oggetto di Ordinanza Cautelare pubblicata dall'intestato Tribunale Amministrativo a seguito della discussione intervenuta alla pregressa udienza cautelare ricorre ulteriormente con il presente ricorso per motivi aggiunti avverso

A) il provvedimento **“m pi.AOODIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0002187.09-08-2024”** di approvazione della allegata **“graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigente scolastici di cui al DM n.107 del 2023”** (Allegato A – provvedimento impugnato con il presente ricorso per motivi aggiunti).

evidentemente trattasi di provvedimenti privi del nominativo del ricorrente e che per tale motivo impugnati con il presente ricorso; a tal proposito, il ricorrente al solo fine di consentire a codesto Tribunale Amministrativo di decidere la causa alla riveniente udienza, nelle more di detta fissazione, avanza formale istanza:

di autorizzazione alla notifica per notifica di pubblici proclami,

considerato che la medesima istanza era già contenuta nel menzionato ricorso introduttivo.

FATTO, come da ricorso introduttivo,

“Parte ricorrente è una candidata al concorso straordinario per Dirigenti Scolastici di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023 recante le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata ai partecipanti al concorso di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017 che avevano svolto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale (cfr. doc. 1: D.M. n. 107/2023).

Con Avviso prot. n. 79720 del 29.12.2023 il Ministero dell’Istruzione e del Merito decretava le modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione, richiamando quanto previsto dall’art. 2 del D.M. n. 107/2023.

La prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione prevedeva lo svolgimento di una prova scritta della durata di 120 minuti articolata in 100 quesiti a risposta chiusa, di cui 15 per ogni materia, 5 per l’accertamento della lingua straniera e 5 per la verifica della conoscenza degli strumenti informatici.

Secondo le indicazioni offerte dal D.M. n. 107/2023, per ogni risposta corretta veniva attribuito il punteggio pari a 1, mentre per la risposta errata o non data venivano assegnati 0 punti.

Ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 107/2023, superavano la prova scritta di accesso al corso di formazione i candidati che conseguivano il punteggio pari o superiore a 60/100: <<[...] 2. La valutazione della prova di cui al precedente comma 1 è effettuata come di

seguito specificato sia con riferimento alla tipologia di cui alla lettera a) sia alla tipologia di cui alla lettera b). Per ciascuna delle materie indicate al comma 1 sono attribuibili un massimo di 15 punti, esclusivamente con l'utilizzo dei numeri interi. Per la verifica della conoscenza di livello B2 del CEF della lingua straniera prescelta sono attribuibili un massimo di 5 punti esclusivamente con l'utilizzo dei numeri interi. Per la verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche sono attribuibili un massimo di 5 punti esclusivamente con l'utilizzo dei numeri interi. Superano la prova i candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100. Il punteggio così ottenuto va convertito su base decimale, mantenendo la frazione decimale eventualmente conseguita dal candidato>>.

Parte ricorrente, in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 2 del D.M. n. 107/2023, presentava la domanda di partecipazione di cui all'art. 3, indicando nello specifico di aver sostenuto e non superato la prova scritta del concorso di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017, circostanza per cui presentava ricorso entro i termini di legge, pendente alla data del 28.02.2023.

La ricorrente riceveva la lettera di partecipazione, con la convocazione per la prova scritta calendarizzata per il giorno 06.05.2024, alle ore 10:30, presso la Nuova Fiera di Roma.

In data 05.04.2024 veniva pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito l'Avviso prot. n. 46322 di convocazione per la prova scritta, contenente tutte le indicazioni per lo svolgimento della prova. (cfr. doc. 2: Avviso M.I.M. prot. n. 46322 del 05.04.2024).

In data 06.05.2024 la ricorrente si recava presso la Fiera di Roma al fine di svolgere la prova scritta del concorso de quo, in ordine alla quale sono certamente note all'Ecc.mo Collegio le numerose problematiche sorte in sede di espletamento della prova, nonché i disagi determinati dalla mancanza di organizzazione da parte del Ministero resistente.

Ferme restando le difficoltà connesse allo svolgimento e programmazione della prova da parte dell'Amministrazione resistente, si rappresenta che emergevano evidenti criticità in sede di espletamento del concorso, dovute alla presenza di quesiti errati.

Con provvedimento prot. n. 64933 del 07.05.2024, che in tale sede tra gli altri si impugna, il Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblicava gli esiti della prova scritta

tenutasi in data 06.05.2024 e il relativo elenco allegato, ove parte ricorrente veniva inserita tra i candidati non ammessi al corso di formazione de quo (cfr. doc. 3: Avviso M.I.M. prot. n. 64933 del 07.05.2024).

Con successivo Avviso prot. n. 76336 del 29.05.2024 il Ministero resistente, a seguito del riconoscimento dell'erroneità dell'opzione di risposta di un quesito somministrato ai candidati, pubblicava gli esiti della prova scritta rettificati, nel cui elenco la ricorrente veniva in ogni caso inserita tra i candidati non ammessi al corso di formazione (cfr. doc. 4: Avviso M.I.M. prot. n. 76336 del 29.05.2024).

Parte ricorrente, accedendo alla propria area riservata, prendeva visione dell'esito negativo della predetta, che le veniva valutata con il punteggio di 5,8 (dunque 58/100), che non le consentiva l'accesso al corso intensivo di formazione per Dirigenti Scolastici, per il quale era prevista la soglia di punteggio pari o superiore a 60/100 (cfr. doc. ti 5 – 6: Esito prova scritta; Elaborato scritto ricorrente).

Il mancato superamento della prova scritta sostenuta da parte ricorrente è da imputarsi esclusivamente alla condotta della resistente Amministrazione, la quale ha agito in aperta violazione di legge, attraverso la predisposizione di quesiti non correttamente formulati e/o in relazione ai quali sono state indicate come corrette risposte effettivamente non riscontrabili come tali. A parte ricorrente non è stato pertanto consentito l'espletamento della prova concorsuale in conformità alla legge, condizione che ha determinato il mancato superamento della stessa, con ogni preclusione in ordine alla possibilità di accedere al corso intensivo di formazione per Dirigenti Scolastici.

Sulla base delle illegittimità riscontrate in sede di svolgimento della prova scritta del concorso in oggetto, meglio specificate infra, parte ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ricorre innanzi a Codesto Ecc.mo T.A.R. adito chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO, come da ricorso introduttivo, con aggiunta di alcune considerazioni,

I - SULLA ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONevolezza MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Il ricorso lamenta una palese violazione di legge, consistente nella formulazione ambigua

di quesiti e nella individuazione di risposte affetti da evidenti errori.

Con riferimento all'oggetto di denuncia nel ricorso introduttivo si richiamo in questa sede le doglianze a riguardo dei seguenti quesiti:

QUESITO N. 82:

82 - la legge n.107/2015 all'art.1, comma 93, stabilisce i criteri generali dei quali deve tenere conto la valutazione del Dirigente Scolastico. Tale valutazione deve tenere conto:
- della valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali.
- del contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale.
- di tutti i criteri generali contenuti nelle altre alternative di risposta
- dell'apprezzamento dell'operato del dirigente all'interno della comunità professionale e sociale

La ricorrente forniva la risposta *“Del contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale”*, laddove veniva invece individuata dal Ministero come corretta la risposta *“Di tutti i criteri generali contenuti nelle altre alternative di risposta”*.

Nel ricorso introduttivo veniva correttamente evidenziato che la risposta fornita dalla ricorrente non può considerarsi errata, tenuto conto che l'art. 1, comma 93, della legge n. 107/2015 così prevede:

<<93. La valutazione dei dirigenti scolastici è effettuata ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione del dirigente scolastico si tiene conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei seguenti criteri generali:

a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale;

b) valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;

c) apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale;

d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;

e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole>>.

A ben vedere, tutte le risposte si presentavano come corrette, alla luce del raffronto tra il contenuto della norma e quello del quesito somministrato.

La resistente Amministrazione, sulla base di ignote motivazioni, ha ritenuto non valida la risposta fornita dalla ricorrente, che riportava pedissequamente la lettera d) dell'art. 1 comma 93 della legge n. 107/2015. Il Ministero resistente ha inserito, nel quesito in oggetto, quattro risposte giuste, con la conseguenza che non può arbitrariamente considerarsi la risposta fornita dalla ricorrente sbagliata, in presenza di un criterio di valutazione non conforme alla legge. Lo stesso Consiglio di Stato, con sentenza n. 158 del 05.01.2021, ha stabilito che deve ritenersi illegittimo l'operato della Pubblica Amministrazione nella parte in cui, in una prova scritta di un concorso pubblico mediante quiz a risposta multipla, ha contemplato due risposte egualmente esatte, ritenendo però errata quella formulata dal candidato.

- - - - -

A ben vedere, l'erroneità riferibile al quiz 106 risulta di palmare evidenza in considerazione della imprecisa e generica formulazione della domanda proposta al candidato; se è vero, che il quiz fa un esplicito riferimento alla normativa contenuta nell'art.1, comma 93, è pur vero che detta norma riferisce che per una corretta valutazione dell'operato dei Dirigenti Scolastici occorre tenere a conto una serie di indicatori *"e dei seguenti criteri generali"*, appunto criteri generali, che la norma non individua come componenti essenziali della valutazione dell'operato del Dirigente Scolastico. Sul punto l'espressione utilizzata dal legislatore è chiara: detti criteri non devono essere tutti necessariamente presenti a modo di elenco per esprimere una corretta valutazione dell'operato del Dirigente Scolastico; semplicemente devono essere intesi a titolo di meri *"criteri generali"*. Ebbene, non una check-list da spuntare ma più

propriamente “criteri generali” utili alla definizione degli obiettivi da conseguire; sono questi ultimi – ispirati dai criteri generali – che poi saranno oggetto di valutazione da parte del Nucleo per come specificamente individuati e conseguiti.

Quanto sopra trova conferma nel fatto che il Ministero dell’Istruzione per dare seguito a detto disposto normativo ha dovuto procedere con la pubblicazione della “Direttiva n.36 del 18 agosto 2016” (cfr Allegato B) ove è chiarito che la valutazione della dirigenza si svolge attraverso le seguenti fasi: a) definizione degli obiettivi; b) rilevazione delle azioni e dei risultati ottenuti; c) adozione del provvedimento di valutazione.

la Direttiva pone l’accento sugli obiettivi che a loro volta per essere individuati e determinati devono fare riferimento ai “*criteri generali*”. In tal senso, i criteri generali ispirano la formazione dell’obiettivo .. giammai l’obiettivo, per come individuato, riferisce le percentuali di componimento rispetto alle 5 lettere a) b) c) d) e) del comma 93: l’un criterio generale vale l’altro e non necessariamente tutti concorrono alla individuazione di un unico obiettivo ... per detta motivazione, una qualunque delle 4 risposte risulta CORRETTA.

Tale affermazione trova ulteriore conferma nella redazione letterale del quiz:

- a) la risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione risulta avere un valore confessorio circa l’ambiguità del testo; se è vero che la risposta giusta è “*tutti i criteri generali contenuti nella altre alternative di risposta*” per mero ragionamento logico ogni altra risposta è un criterio generale utilizzabile per la valutazione del Dirigente Scolastico! sic! in tal senso tutte le risposte sono CORRETTE !
- b) non è chi non vede che i “criteri generali” individuati al comma 93 sono n.5 (a, b, c, d, e) mentre nel quiz in argomento ne sono rappresentati solo 3; la domanda rivolta al candidato riferisce “*tale valutazione deve tenere conto:*”. L’ambiguità della formulazione del quiz risulta evidente poiché le tre opzioni trovano diretta corrispondenza nel testo della norma, conseguentemente la 4 opzione “*tutti i criteri generali contenuti nelle altre alternative di risposta*” che, dunque, richiama le altre tre è altrettanto corretta; anzi, è corretta proprio perché richiama le altre tre. La norma non specifica che detti criteri devono essere tutti “contestualmente” presenti oppure in un minimo di ..., tanto che nel quiz ne sono indicati solo 3 su 5, e non è dato capire perché non possa essere considerato valido anche solo 1.

Tanto premesso, deve ritenersi corretta la risposta fornita dal ricorrente in relazione al quesito contestato con attribuzione dell'ulteriore punteggio.

QUESITO N. 83:

83 – in materia di assenze retribuite cosa dispone per il dirigente scolastico l'art.15 del CCNL del personale dirigente dell'area Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018?
- in occasione del matrimonio il dirigente ha diritto a 10 giorni di permesso retribuito da fruire entro 120 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.
- il dirigente ha diritto di assentarsi, entro il limite complessivo di otto giorni all'anno/anno scolastico o accademico, per partecipare a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionali facoltativi, anche se non connessi con la propria attività lavorativa.
- il dirigente ha diritto di astenersi per la partecipazione a concorsi ed esami entro il limite complessivo di otto giorni per ciascun anno scolastico
- durante le assenze retribuite spetta al dirigente il 50% dell'intera retribuzione, compresi i compensi per il lavoro straordinario

La ricorrente forniva la risposta *“Il dirigente ha diritto di assentarsi, entro il limite complessivo di otto giorni all'anno/anno scolastico o accademico, per partecipare a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi, anche se non connessi con la propria attività lavorativa”*, laddove il Ministero considerava invece corretta quella *“Il dirigente ha diritto di astenersi per la partecipazione a concorsi ed esami entro il limite complessivo di otto giorni per ciascun anno scolastico”*.

È stato correttamente evidenziato che l'art. 15 del CCNL 2016/2018 sancisce che:

<<1. Il dirigente ha diritto **di assentarsi** nei seguenti casi: a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi, connessi con la propria attività lavorativa, entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno solare o, per i dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed educative e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, per ciascun anno scolastico o accademico; b) lutto per il decesso del coniuge, dei parenti entro il secondo grado e degli affini entro il primo grado o del convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della legge 20 maggio 2016, n. 76: giorni tre per evento, anche non consecutivi, da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso del congiunto; c) particolari motivi personali e familiari, entro il limite complessivo di tre giorni nell'anno solare o, per i dirigenti scolastici e dell'AFAM, scolastico/accademico. 2. Il dirigente ha altresì **diritto ad assentarsi** per quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tale congedo può essere fruito anche entro

quarantacinque giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio. 3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio. 4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta l'intera retribuzione. 5. Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, come modificato ed integrato dall' art. 19 della legge n. 53 del 2000, sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità. 6. Il dirigente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altre assenze retribuite previste da specifiche leggi, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all'art. 4, della legge n. 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto al comma 1, lettera b)>>.

Dunque, nella disposizione di cui all'art. 15 CCNL Area Istruzione e Ricerca, non vi è traccia alcuna del diritto del Dirigente di “astenersi”, essendo contemplato esclusivamente che “il dirigente ha diritto di assentarsi”.

Il Ministero resistente ha considerato corretta una risposta in contrasto con quanto previsto dall'art. 15 del CCNL personale Dirigente Area V, utilizzando impropriamente il termine “astenersi”, che ha un significato completamente diverso da quello di “assentarsi”, quest'ultimo il solo ad essere contemplato dalla citata disposizione.

- - - - -

L'erroneità del quesito è rintracciabile ancor più facilmente se si considera il piano di diritto giuslavoristico (essendo questo il riferimento offerto nel quiz); ebbene il termine “astenersi” è riferibile all'astensione obbligatoria / facoltativa dei lavoratori – genitori nei primi anni di nascita del bambino, all'astensione dal lavoro per misure di sicurezza, per aspettative; sul punto, non esiste riferimento contrattuale o normativo in generale che provveda ad indicare con la locuzione “astensione” l'assenza del lavoratore utile a consentire la partecipazione ad una procedura concorsuale.

A tal proposito, preme significare che la fattispecie impugnata è facilmente riconducibile ad un quiz la cui redazione presenta evidenti elementi di distrazione, cosiddetti “distrattori”: i distrattori sono elementi capaci di attrarre l'attenzione del candidato e di creare il dubbio sulla risposta corretta rispetto alle opzioni predefinite dalla Commissione

e sono utilizzati per saggiare le competenze dei candidati. Questi ultimi per quanto “forti” – esiste una scienza sullo studio dei “distrattori” che li gradua in una scala debole/forte a seconda della classificazione del grado di insidia sulla risposta corretta – debbono comunque essere eliminabili in virtù del grado di competenze che è richiesto al candidato, giammai gli stessi possono insidiare la risposta corretta fornendo altra opzione esatta. Il procedimento *ad escludendum* sulle opzioni di risposta eseguito con un misto di ragionamento e competenze deve sempre permettere al candidato di giungere all’unica soluzione “vera” corretta del quesito.

“astenersi per la partecipazione ad un concorso” ha l’intento di distrarre il candidati poiché l’astensione dalla procedura concorsuale è riferibile ad una condizione di incompatibilità che ne impedisce la partecipazione ... in questo caso la vittima del “distrattore” è proprio il Ministero, che viene ingannato nella ricerca della risposta corretta proprio dalla presenza del distrattore !! diversamente, il ricorrente individua il distrattore e la sua valenza, ne coglie lo spirito e intuisce la risposta corretta ! i “distrattori” servono a saggiare le competenze del candidato e dunque normalmente sono tarati sul livello di competenza dell’aspirante dirigente; più in particolare, per quanto in questa sede interessa, sull’uso e sulla padronanza dei diritti doveri del Dirigente Scolastico tanto che il candidato – in questa occasione – ha dato prova di ben conoscere la normativa (contrariamente alla Commissione e al Ministero resistente).

Tanto premesso, deve ritenersi corretta la risposta fornita dal ricorrente in relazione al quesito contestato con attribuzione dell’ulteriore punteggio.

QUESITO N. 69:

69 – secondo l’art.12, l. n. 104/1992, in quale tipologia di scuola si applica l’integrazione scolastica ?
- in tutte le tipologie di scuole, ad esclusione delle università
- in tutte le tipologie di scuole, a partire dalla scuola dell’infanzia
- in tutte le tipologie di scuole, a partire dall’asilo nido
- in tutte le tipologie di scuole, a partire dalla scuola primaria

La ricorrente forniva la risposta “*In tutte le tipologie di scuole, a partire dalla scuola dell’infanzia*”, ove invece il Ministero resistente individuava quale corretta quella “In tutte le tipologie di scuole, a partire dall’asilo nido”.

La risposta fornita dalla ricorrente deve ritenersi corretta, tenuto conto che la domanda

faceva espresso riferimento alla “scuola” ove “*si applica l'integrazione scolastica*”.

Il ricorso introduttivo ha ben chiarito che per “scuola” debba intendersi quella dell'infanzia e che pertanto la risposta individuata dal Ministero come corretta in relazione all'asilo nido mal si concilia con la richiesta espressa dal quesito.

Di seguito si riportano i primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104/92:

<<Art. 12 Diritto all'educazione e all'istruzione. 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido. 2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. 2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 4. L'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap>>.

Gli asili nido, come definiti dall'articolo 70 della legge n. 448/2001, rappresentano un servizio rivolto alla prima infanzia (0-36 mesi), finalizzato a promuovere lo sviluppo psico- fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e ad offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo. Rientrano in questa tipologia, ai sensi della legge n. 285/1997 che ha allargato la finanziabilità dei servizi socio-educativi per la prima infanzia a carattere innovativo e sperimentale, i micronidi (asili nido di dimensioni ridotte, secondo le singole disposizioni normative regionali), gli asili nido aziendali o interaziendali e le sezioni primavera. Vi sono inoltre i servizi integrativi per la prima infanzia realizzati in contesti domiciliari (cd. nidi famiglia), gli Spazi gioco e i Centri bambini-genitori in cui viene offerta agli adulti accompagnatori una struttura attrezzata in cui realizzare attività ricreative e di gioco.

Con specifico riferimento all'articolo 70 della legge 448/2001 che aveva, tra l'altro, istituito il Fondo per gli asili nido sulla base del presupposto di competenze fondamentali dello Stato, è intervenuta la Corte costituzionale (Sent. n. 370 del 17 dicembre 2003) dichiarando l'illegittimità costituzionale di parte del citato articolo.

Fra le motivazioni, si rileva che “*l'attività dello speciale servizio pubblico costituito dagli asili nido rientra palesemente nella sfera delle funzioni proprie delle Regioni e degli enti locali*” e pertanto “è contraria alla disciplina costituzionale vigente la configurazione di

un fondo settoriale di finanziamento gestito dallo Stato, che viola in modo palese l'autonomia finanziaria sia di entrata che di spesa delle regioni e degli enti locali e mantiene allo Stato alcuni poteri discrezionali nella materia cui si riferisce".

Il Fondo è stato pertanto soppresso nel 2004 con la legge finanziaria (legge n.311/2004, articolo 1, comma 59). Le competenze delle regioni in materia di asili nido sono state giudicate dalla Corte a carattere concorrente (e non residuale), soprattutto con riferimento all'individuazione dei criteri per la gestione e l'organizzazione delle strutture.

Alcuni Comuni prevedono peraltro la possibilità di accreditare gli asili gestiti da privati, qualora siano rispettati e garantiti i requisiti di organizzazione e accoglienza disposti dai relativi regolamenti comunali per la gestione dei servizi all'infanzia.

Gli asili nido possono essere, peraltro, interamente privati. In base all'art. 6 del DL. 55/1983 (L. 131/1983), gli asili nido rientrano tra le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, successivamente individuati dal DM 31 dicembre 1983.

Per essi è prevista una contribuzione degli utenti a carattere non generalizzato non inferiore al 50 per cento del costo, definita mediante tariffe che possono essere differenziate dai singoli Comuni con adeguate motivazioni di carattere sociale. Le spese per gli asili nido vengono pertanto escluse dai Comuni, per una quota di almeno il 50 per cento, dai costi complessivi che vanno a determinare la percentuale di copertura a domanda individuale, ai sensi dell'art. 5 della L. 498/1992. In base all'art. 243, co. 2, lett. a) del TUEL (D.Lgs 267/2000), i Comuni che si trovano nelle condizioni strutturalmente deficitarie hanno l'obbligo di copertura dei costi complessivi della gestione dei servizi a domanda individuale nella misura di almeno il 36% con i relativi proventi tariffari e contributi a carattere vincolato, mentre i costi di gestione degli asili nido sono calcolati comunque al 50% del loro ammontare. La determinazione della misura da richiedere come contributo deve essere valutata dall'ente locale in relazione all'esigenza di assicurare l'equilibrio economico-finanziario del bilancio, contemperando tale principio con la funzione sociale assolta dagli asili nido. In proposito, la sentenza del Consiglio di Stato (Sent. n. 4362 del 31 luglio 2012) ha sancito il divieto di intervento sulle tariffe degli asili nido da parte dei comuni, nel corso dell'anno scolastico di frequenza, anche in caso di diminuzione delle entrate, in quanto lesiva del principio del legittimo affidamento.

L'asilo nido o nido d'infanzia è struttura autorizzata per la erogazione di un

servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi e pertanto non è assolutamente considerato una scuola come richiesto dalla domanda bensì un servizio socio assistenziale.

Tanto premesso, deve ritenersi corretta la risposta fornita dal ricorrente in relazione al quesito contestato con attribuzione dell'ulteriore punteggio.

QUESITO N. 42:

42 – con quale norma è stato istituito il Sistema Nazionale di Valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ?
- L. 107/2015
- D.P.R. n.80/2013
- D.Lgs. n.286/2004
- Direttiva ministeriale 18 settembre 2014, n.11

La ricorrente forniva la risposta “DPR n.80/2013”, laddove veniva invece considerata esatta la risposta “D.Lgs. n.286/2004”.

Il ricorso introduttivo spiega che l’oggetto del D. Lgs. n. 286 del 19.11.2004 è l’ “Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, mentre quello che richiedeva il quesito era la norma di istituzione del “Sistema Nazionale di Valutazione del sistema educativo di Istruzione e formazione”, quale è quello di cui al D.P.R. n. 80/2013, recante per l’appunto il “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”. La risposta individuata dal Ministero come corretta non è conforme a quanto oggetto di quesito, in base al quale veniva espressamente chiesta la normativa di istituzione del “Sistema” e non del “Servizio” di Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione

Tanto premesso, deve ritenersi corretta la risposta fornita dal ricorrente in relazione al quesito contestato con attribuzione dell'ulteriore punteggio.

QUESITO N. 106:

106 – quale proposta educativa si basa sulla teoria della modificabilità cognitiva strutturale, che postula, per ogni individuo, anche con disabilità, la possibilità di modificare strutturalmente i suoi processi di pensiero e cambiare il modo con cui si accosta alla conoscenza?
- la proposta di Carleton Wolsey Washburne

- la proposta di Celestin Freinet
- la proposta di Reuven Feuerstein
- la proposta di Luigi Volpicelli

Con riferimento al suddetto quesito, la ricorrente forniva la risposta “La proposta di Luigi Volpicelli”, laddove veniva invece considerata corretta dal Ministero quella di “La proposta di Reuven Feuerstein”.

Il ricorso introduttivo spiega che il contestato quesito richiede il riconoscimento di metodi per didattica speciale, disciplina che non rientra nelle aree tematiche allegate al D.M. n. 107/2023.

Difatti, il detto quesito non può essere incluso nella “Area tematica D” in tema di “Organizzazione degli ambienti di apprendimento: principi generali e quadro teorico di riferimento”, trattandosi di elementi di pedagogia che non sono stati inseriti all’interno del Bando tra le materie oggetto di studio.

Tanto premesso, la ricorrente ha diritto alla positiva valutazione del contestato quesito, tenuto conto dell’inserimento nella prova scritta di domande attinenti ad aree tematiche non contemplate dalla lex specialis.

Sulla base delle considerazioni sopra espresse, si evidenzia che la ricorrente è stata **illegittimamente privata della corretta attribuzione di ulteriori 5 punti,** spettanti in considerazione dell’errata valutazione operata dal Ministero resistente **a fronte del punteggio riconosciuto di 5,8 (58/100).**

sulla prova di resistenza: Come avvalorato dalla <<[...] consolidata giurisprudenza, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto e attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, la parte ricorrente dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova) la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata (cfr., ex plurimis Cons. St., sez. VI 9 gennaio 2023, n. 219)>>. Nel caso di specie, si precisa che l’art. 7 del D.M. n. 107/2023 riconosce a tutti i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 6/10 (60/100) di partecipare al corso intensivo di formazione per Dirigenti Scolastici, previo versamento del contributo di cui all’art. 6. Tale

circostanza è ben rilevante nel caso di specie tenuto conto che parte ricorrente, con la valutazione positiva dei quesiti sopra contestati, si troverebbe collocata tra i candidati ammessi a partecipare al corso intensivo di formazione. Tanto è sufficiente per riconoscere la manifesta fondatezza del ricorso in tale sede azionato, avendo parte ricorrente pieno diritto ad ottenere la rivalutazione del proprio elaborato, ai fini della ammissione corso intensivo di formazione di cui all'art. 7 del D.M. n. 107/2023.

A conclusione del primo motivo di ricorso, risulta evidente come il Ministero dell'Istruzione e del Merito abbia articolato i quesiti in aperta violazione di legge, contemplando risposte fuorvianti ed affette da notevoli errori. Il Ministero dell'Istruzione è così incorso nella manifesta violazione dell'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001 in tema di "Reclutamento del personale" non avendo proceduto concretamente ad accertare le competenze e professionalità richieste per l'accesso ai ruoli della Dirigenza Scolastica, così come previsto dal D.M. n. 107/2023 e in conformità ai quadri di riferimento allegati.

La ricorrente ha già evidenziato nell'atto introduttivo, in questa sede ribadita, che in relazione alla contestazione di quiz di una prova concorsuale si è più volte espressa la giurisprudenza amministrativa nel senso di riconoscere che: *"Va rammentato come, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte e orali dei candidati, espressione di discrezionalità tecnica, presupponga, in ogni caso, che dette valutazioni siano inficiate ictu oculi da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell'arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti. In particolare, "le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ne consegue che il giudicante non può ingerirsi*

negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica; stante, invero, il diverso rilievo ed ambito concettuale, che assumono i due vizi, l'uno non può essere arbitrariamente dedotto dall'altro e, soprattutto, un giudizio critico negativo reso dalla Commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità solo perché il giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita e il contenuto degli elaborati, decida di sostituire (indebitamente) la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall'ordinamento alla Commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati.” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871; Sez. V, 19 novembre 2018, n. 6518; Sez. IV, 20 dicembre 2017, n. 5982 e 5 gennaio 2017, n. 11)” (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 2314/2018; Sent. Consiglio di Stato n. 2296/2022; Sent. Consiglio di Stato n. 1568/2021) e che inoltre il Giudice Amministrativo non possa compiere un <<[...] sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, se non nei limiti più volte ribaditi dalla giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: “...sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302).

6.3 Considerato che per essere configurabili vizi di legittimità apprezzabili dal giudice amministrativo debba essersi in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte

discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare [...] >> (cfr. T.A.R. Lazio, n. 6872/2023; T.A.R. Lazio n. 15706/2023).

La quaestio iuris attiene pertanto alla manifesta illogicità sia nella esplicazione delle domande, che nelle risposte individuate come corrette.

Il danno patito da parte ricorrente è evidente se solo si considera che la medesima è stata ancora una volta pregiudicata dalla condotta del Ministero resistente il quale, con la programmazione della prova scritta così come articolata, ha determinato il mancato superamento della predetta e conseguentemente l'impossibilità per la ricorrente di accedere al corso di formazione per Dirigenti Scolastici.

II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/01. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Il mancato inserimento di parte ricorrente all'interno dell'elenco dei candidati ammessi a partecipare al corso intensivo di formazione di cui all'art. 7 del D.M. n. 107/2023 è imputabile esclusivamente alla illegittima condotta dell'Amministrazione la quale, programmando la prova scritta in violazione di legge, ha impedito alla medesima di superare la prova scritta e raggiungere il punteggio minimo di 6/10. Se l'Amministrazione resistente avesse programmato i quesiti della prova scritta in conformità alle linee guida e ai Quadri di riferimento di cui al D.M. n. 107/2023, la ricorrente avrebbe certamente superato la prova ed avrebbe avuto accesso al corso intensivo di formazione per Dirigenti Scolastici.

Ciò soprattutto in considerazione del punteggio ottenuto, che dimostra che con la positiva valutazione dei quesiti contestati parte ricorrente avrebbe superato la prova scritta ed avrebbe avuto accesso al corso intensivo di formazione per Dirigenti Scolastici. Tale circostanza nel caso di specie non si è verificata, per esclusiva responsabilità della resistente Amministrazione, la quale ha impedito alla ricorrente di dimostrare le sue conoscenze. Alla ricorrente non sono state riconosciute tutte quelle garanzie previste dall'art. 35 comma 3 del D. Lgs. n. 165/01 che, in tema di "Reclutamento del personale", dispone che: "3. Le procedure di reclutamento nelle

pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.

Ebbene, nel caso che ci occupa, l'Amministrazione ha chiaramente violato i criteri indicati diretti a garantire il corretto e trasparente espletamento della procedura di selezione dei Dirigenti Scolastici già partecipanti al concorso di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017. Si precisa difatti che la prova scritta di cui al D.M. n. 107/2023, stante la straordinarietà della procedura de qua, non avrebbe dovuto creare particolari problematiche ai candidati i quali, invece, si sono trovati loro malgrado dinanzi ad una complessa prova scritta, caratterizzata altresì da notevoli criticità da un punto di vista non solo e tanto organizzativo ma anche e soprattutto nel corso dello svolgimento e della relativa programmazione. L'illegittimità della condotta dell'Amministrazione si rinviene nel fatto che la medesima non solo ha male articolato i quesiti, ma ha altresì indicato risposte corrette che al contrario non possono considerarsi tali. Il Ministero dell'Istruzione ha pertanto leso il principio di affidamento, nonché i principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione e, più in generale, del capo III della cosiddetta “Carta di Nizza”, alla quale nel 2009 – con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona – è stato conferito lo stesso effetto giuridico vincolante dei Trattati 1.

La ratio del principio del legittimo affidamento è proprio quello di veder garantito il principio di buon andamento ed imparzialità, di cui all'art 97 Costituzione. Ciò si traduce in una espressione del principio di buona fede oggettiva, per cui il privato

confida legittimamente nel fatto che l'Amministrazione si comporti secondo correttezza e coerenza, secondo i principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 97.

I provvedimenti impugnati violano i principi di pari opportunità, in quanto penalizzano ingiustamente tutti quei candidati che, come parte ricorrente, hanno pieno diritto ad essere inseriti tra gli ammessi alla partecipazione al corso di formazione, in considerazione delle gravi illegittimità comminate dall'Amministrazione in sede di predisposizione e svolgimento della prova scritta.

Il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini, che viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, "La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario", Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui «l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto» (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.). In maniera non dissimile si è espressa anche la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino «è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa» (Cassazione, sez. Trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V Trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006). La Corte Costituzionale ha infatti costantemente ribadito "il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento

fondamentale dello Stato di diritto» (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).

Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (ex plurimis, sentenza n. 56 del 2015)".

Anche la Giurisprudenza Amministrativa è concorde nel riconoscere che la tutela del legittimo affidamento del privato dei provvedimenti amministrativi costituisce un limite all'azione della Pubblica Amministrazione, la quale è tenuta a comportarsi secondo buona fede anche in ambito concorsuale.

Come affermato dalla Giurisprudenza Amministrativa: <<[...] la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta "oggettivamente" esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca (ovvero, che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta). La legittimità dell'operato posto in essere dalla Commissione in sede di correzione emerge, dunque, in relazione alla ravvisata presenza delle seguenti condizioni: - domande formulate in maniera non equivoca; - presenza, fra le risposte indicate, di quella corretta; - assenza, [...], di informazioni fuorvianti rispetto ai quesiti>> (cfr. Sentenza Consiglio di Stato n. 5820/2020; in senso conforme sentenza T.A.R. Lazio n. 12643/2019; sentenza T.A.R. Campania, Napoli, n. 5005/2021).

Nel caso di specie, la resistente Amministrazione non ha rispettato i criteri di riferimento espressi dal Consiglio di Stato, non avendo seguito pedissequamente i principi regolatori dello svolgimento dei concorsi pubblici.

Lo svolgimento della prova scritta di cui al D.M. n. 107/2023 è avvenuto in aperta violazione di legge, circostanza che ha impedito a parte ricorrente di poter dimostrare le sue competenze ed accedere al corso di formazione per Dirigenti Scolastici, con evidente pregiudizio delle sue aspettative professionali.

In definitiva, la prova consisteva nella somministrazione di quesiti con risposta multipla (4 risposte) delle quali UNA E SOLO UNA ESATTA: *“Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta”* dunque, quesiti chiari anche di non semplice soluzione, però formulati in maniera corretta tali da non prestarsi a facili equivoci e/o fraintendimenti corredati da risposte univoche (delle quali solo una è esatta), vale a dire 3 sbagliate e solo una corretta; sul punto – per tutte – basti leggere Tar Campania che con Sentenza del 2011 significava come per una selezione degna di questo nome, che ottemperi ai criteri – a tutela del buon andamento della Pubblica amministrazione, secondo quanto contemplato dall’art. 97 della nostra Costituzione – della proporzionalità, della ragionevolezza, dell’adeguatezza (Legge n. 241/90), è necessaria l’assoluta «certezza ed univocità della soluzione» (sentenza 30 settembre 2011, n. 4591), che non deve prestare il fianco ad ambiguità o contraddittorietà. Di recente, Tar Lazio, Sezione Terza Bis *“nel predetto contesto non può nemmeno essere seguita la linea ipotizzata dal Ministero in ordine alla possibilità di considerare comunque corretto il quesito perché le altre risposte sarebbero ancor meno convincenti, in quanto la regola dettata dal Bando di Concorso non prevede la individuazione della risposta di minore implausibilità ma di verificare quale sia l’unica esatta, ossia precisa e veritiera, nel presupposto indispensabile che ve ne sia una in possesso di tali caratteristiche”* (Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, sede di Roma, Sezione III bis, Sentenza n.15263/2023 del 16.10.2023).

Il presente ricorso contiene dunque la richiesta di neutralizzare l’incidenza negativa svolta dai quesiti errati sulla valutazione complessiva del ricorrente al punto che il punteggio dovrà essere incrementato alla stregua delle previsioni del bando concorsuale da permettere il raggiungimento della soglia minima utile per il superamento della prova scritta e l’accesso alla prova successiva.

L’accertamento di illegittimità del quesito è nei poteri dell’autorità adita la quale è chiamata a pronunciarsi sulla correttezza della domanda e sull’assenza di risposte esatte tra quelle prospettate tale per cui sarebbe venuto meno il requisito essenziale della univocità della risposta *“Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta”*.

Per tutto quanto sopra argomentato devono essere attribuiti al ricorrente ulteriori punti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di procedere alla riformulazione della graduatoria con riferimento alla posizione del ricorrente, con conseguente rettifica della graduatoria degli ammessi alla prova orale.

Per quanto sopra detto, salvo ulteriormente argomentare e dedurre ed indicare motivi aggiunti, l'odierno ricorrente, come rappresento e difeso,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, affinché voglia accogliere le conclusioni cautelari e di merito già rassegnate nell'atto introduttivo e in questa sede richiamate e ribadite tanto da considerarsi interamente ritrascritte, oltre che accogliere le seguenti ulteriori

CONCLUSIONI

nel merito, dichiarare illegittimo e quindi annullare, previa sospensiva incidentale, oltre ai provvedimenti indicati nel ricorso introduttivo, tutti richiamati, il provvedimento “m pi.AOODIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0002187.09-08-2024” di approvazione della allegata “graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigente scolastici di cui al DM n.107 del 2023” (Allegato A – provvedimento impugnato con il presente ricorso per motivi aggiunti).

disporre dunque per l'accoglimento del presente ricorso, provvedere alla rettifica del punteggio maggiorandolo dei punti con conseguente inclusione definitiva nell'elenco degli ammessi alla prova orale.

disporre a carico dell'Amministrazione resistente a titolo di risarcimento in forma specifica l'adozione di ogni provvedimento utile alla rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa avanzata con il presente ricorso anche con l'obbligo a carico dell'Amministrazione resistente di organizzare prove suppletive per lo svolgimento della sessione orale;

in via istruttoria, voglia l'autorità giudiziaria adita ammettere la documentazione prodotta e disporre eventualmente in merito alla produzione in giudizio in capo all'amministrazione scolastica di ogni documento utile e necessario ai fine della soluzione della presente controversia; rinnova la richiesta della nomina di un verificatore di accertata competenza tecnica per constatare, in contraddittorio tra le parti, l'erroneità

dei quesiti impugnati;

da ultimo, avanza anche in questa sede,

ISTANZA PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI:

rilevato che la anche notifica del ricorso per motivi aggiunti – al pari di quanto accaduto per il ricorso introduttivo – risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/controinteressati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, voglia autorizzare, la notifica del presente atto introduttivo, nei loro confronti, tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione da valersi quale notifica per pubblici proclami;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Allegati:

A) provvedimento “m pi.AOODIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0002187.09-08-2024” di approvazione della allegata “graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigente scolastici di cui al DM n.107 del 2023” (Allegato A – provvedimento impugnato con il presente ricorso per motivi aggiunti).

B) Direttiva Ministero dell'Istruzione n.36 del 18 agosto 2016 (Allegato B)

Dichiarazione di valore: il valore del presente procedimento è indeterminabile ed è pertanto soggetto al versamento del contributo unificato di €325,00 trattandosi di processo per controversie in materia di pubblico impiego / concorso pubblico che nel caso di specie sarà omesso giusta dichiarazione di esenzione del ricorrente.

Pescara, li 28.10.2024

Avv. Marcello Angelo Di Iorio

Firmato digitalmente da: Di Iorio Marcello Angelo
Data: 29/10/2024 17:19:44